

N. 02134/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02287/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2287 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Carmen Pedicino e Gennaro Galiotta, con domicilio eletto presso Pierluigi Gallina in Napoli, via Carlo Pisacane n. 29;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Armenante, con domicilio eletto presso Alberto Armenante in Napoli, via S.Lucia n.81 C/0 Avvocatura Regionale;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

-del provvedimento della Regione Campania Area Generale di

Coordinamento Trasporti e Viabilità prot. n. 2009.0197632 del 06.03.2009, ricevuto in data 17.03.2009, di riscontro negativo all'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 17.02.2009;

- del decreto dirigenziale n.22 del 5.03.2009 della Regione Campania -Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 1° bimestre 2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;
- del Regolamento approvato con deliberazione di G.R. n.4833 del 5.08.2002, nella parte in cui non prevede che i trasferimenti dei corrispettivi riguardanti i TPL per gli anni successivi al 2003 debbano essere comprensivi di IVA né prevede lo stanziamento di ulteriori stanziamenti, occorrenti per garantire l'espletamento delle attività amministrative delegate dalla Regione alla Provincia in materia di TPL;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

E con i motivi aggiunti (I) depositati in data 6.07.2009;

del decreto dirigenziale n.75 del 27.04.2009 della Regione Campania -Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 2° bimestre 2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (II) depositati in data 27.07.2009;

del decreto dirigenziale n.107 del 25.06.2009 della Regione Campania -Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 3° bimestre

2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (III) depositati in data 21.09.2009;

del decreto dirigenziale n.107 del 25.06.2009 della Regione Campania-Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 4° bimestre 2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (IV) depositati in data 28.01.2010;

del decreto dirigenziale n.225 del 29.11.2009 della Regione Campania-Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 5° bimestre 2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (V) depositati in data 7.05.2010;

del decreto dirigenziale n.8 del 2.02.2010 della Regione Campania-Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 6° bimestre 2009, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (VI) depositati in data 26.05.2010;

del decreto dirigenziale n.28 del 2.03.2010 della Regione Campania-Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 1° bimestre 2010, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (VII) depositati in data 1.07.2010;
del decreto dirigenziale n.63 del 16.04.2010 della Regione Campania-
Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità, relativo al
trasferimento delle risorse finanziarie per il 2° bimestre 2010, nella
parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati previsti;

E con i motivi aggiunti (VIII) depositati in data 18.02.2011;
del decreto dirigenziale n.161 del 29.11.2010 della Regione
Campania-Area Generale di coordinamento trasporti e viabilità,
relativo al trasferimento delle risorse finanziarie per il 3° bimestre
2010, nella parte in cui i suindicati stanziamenti non sono stati
previsti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 la dott.ssa
Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso n.2287/09, notificato in data 9.04.2009, la Provincia di
Avellino ha impugnato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili,
la determinazione dirigenziale n.197632 del 6.03.2009 di riscontro

negativo alla diffida del 17.02.2009 con cui la ricorrente aveva intimato alla Regione di provvedere al rimborso nei propri confronti delle somme corrisposte, a titolo di maggiorazione IVA sui corrispettivi, alle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, nonché di procedere al trasferimento delle somme necessarie per l'espletamento delle attività amministrative delegate dalla Regione alla Provincia nella predetta materia. In particolare la ricorrente - quantificato l'importo spettante in complessivi euro 7.014.448,59 per oneri IVA sui servizi minimi ed euro 902.374,32 per l'espletamento delle attività amministrative delegate alla Provincia dall'anno 2004 all'anno 2008 (di cui 584.050,00 per il monitoraggio imposto dalla Regione ed euro 318.324,52 per il personale convenzionale addetto)- in virtù della giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice Amministrativo in materia di trasporti pubblici locali, ha chiesto la declaratoria del diritto ad ottenerne il trasferimento da parte della Regione.

Con il ricorso principale e con successivi otto gruppi di motivi aggiunti la Provincia ha inoltre impugnato sia il Regolamento regionale approvato con deliberazione di G.R. n.4833 del 5.08.2002 (nella parte in cui da un lato prevede il trasferimento della maggiorazione del 10 % del corrispettivo a titolo di IVA esclusivamente con riferimento all'anno 2003 e dall'altro non prevede lo stanziamento di alcun importo al fine di coprire i costi delle attività amministrative delegate dalla Regione alla Provincia in

materia di TPL) sia i successivi decreti, meglio specificati in epigrafe, con cui la Regione, nel disporre il trasferimento delle risorse finanziarie alla Provincia per l'anno 2009 e per i primi 3 bimestri dell'anno 2010, non ha previsto il trasferimento di alcun importo per le causali indicate.

La Regione si è costituita in giudizio per contrastare il ricorso ed i motivi aggiunti e, nella pubblica udienza del 24.02.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione deve essere respinta.

La presente controversia infatti, prospettata dalla ricorrente come questione attinente al recupero di crediti di natura patrimoniale, in realtà non attiene alla spettanza di contributi di servizio già predeterminati, a fronte dei quali si radica la giurisdizione del G.O (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 novembre 2010 , n. 3876; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 29 ottobre 2010 , n. 3936; Cassazione civile , sez. un., 25 marzo 2010 , n. 7160; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 23 luglio 2008 , n. 1066). In materia di concessione di pubblici servizi le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, e cioè quelle nelle quali non venga in rilievo il potere della p.a. a tutela di interessi generali (Cassazione civile , sez. un., 25 marzo 2010 , n. 7160).

Più precisamente, sia per quanto riguarda gli importi richiesti a titolo di maggiorazione IVA sia per quanto attiene alla restituzione dei costi asseritamente sostenuti dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di T.P.L., la questione di cui trattasi in realtà attiene alla legittimità delle determinazioni con cui la Regione Campania, nell'esercizio di poteri discrezionali, ha deliberato di non erogare alla ricorrente le somme richieste.

La Regione Campania, infatti, sulla base del Regolamento approvato con deliberazione di G.R. n.4833 del 5.08.2002, ha ritenuto rimborsabile, solo con riferimento all'anno 2003, la maggiorazione del corrispettivo del 10%, a titolo di IVA, corrisposta dalla Provincia (che solo in parte ha potuto ottenerne il rimborso da parte dello Stato, ai sensi della Legge 472/99) alle 19 aziende erogatrici dei servizi. Per quanto riguarda, invece, le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alla Provincia in materia di TPL, la ricorrente contesta che la Regione abbia provveduto ad effettuare stanziamenti di denaro solo per quanto riguarda gli anni 2003 e 2004, omettendo di deliberare alcuno stanziamento per gli anni successivi.

Ciò premesso, la presente controversia, relativa alla mancata erogazione dei mezzi finanziari per l'espletamento del servizio pubblico locale, contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione resistente e argomentando dall'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n.204 del 6 luglio

2004, deve ritenersi appartenere alla cognizione del Giudice Amministrativo.

Più in particolare, il Collegio condivide l'orientamento secondo cui, per sua stessa natura, la questione attiene alla materia dei pubblici servizi, già disciplinata dall'art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998, poi sostituito dall'art.7 della legge n.205/2000 ed oggi riproposta, senza innovazioni sostanziali, nell'art.133 comma 1 lett.c) del codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104.

La provvista finanziaria necessaria al fine di garantire il livello minimo dei trasporti pubblici locali, infatti, "è concettualmente inscindibile dal servizio stesso, che può venire ad esistenza esclusivamente in ragione dei mezzi di finanziamento. L'essenzialità dell'attribuzione di fondi pubblici e la diretta connessione con il raggiungimento di finalità di interesse collettivo, accanto al contestuale esercizio da parte della Regione di un potere autoritativo di tipo organizzativo - contabile, radicano pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, in ragione della "indifferenza" delle situazioni giuridiche soggettive propria di siffatta giurisdizione" (vedi Consiglio Stato , sez. VI, 27 febbraio 2006, n. 838; Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre 2004, n. 6489; Cassazione civile, sez. un., 16 maggio 2008, n.12372; TAR Abruzzo 2010 n.820).

Di conseguenza, deve ritenersi irrilevante qualificare, in termini di diritto soggettivo/interesse legittimo, la situazione giuridica

soggettiva della quale la Provincia ha chiesto tutela in questa sede. Infatti, sebbene la pretesa della ricorrente non attenga ad un comune rapporto debito/credito di diritto civile, essa trova il suo riconoscimento in specifiche norme di relazione che regolano i rapporti tra Regione ed Enti locali in materia di trasporti pubblici locali ed è pertanto ascrivibile alla categoria delle “obbligazioni pubbliche” (cfr.citata sentenza del Consiglio di Stato, n.6489/04).

2. Affermata quindi, nella controversia in esame, la giurisdizione del Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, deve essere respinta anche l'eccezione della Regione resistente relativa alla irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per impugnazione tardiva del Regolamento sulle modalità e i criteri di trasferimento degli stanziamenti, approvato con Delibera di GR n.4833 del 25.10.2002, pubblicato sul Burc n.58 del 25.11.2001, posto dall'amministrazione a fondamento dei provvedimenti impugnati.

La pretesa della ricorrente, infatti, non soltanto trova il proprio fondamento in specifiche disposizioni di legge statale e regionale a fronte delle quali, per il principio di gerarchia delle fonti, è consentito anche al Giudice Amministrativo, in sede di legittimità, disapplicare il regolamento amministrativo contrario che costituisce presupposto di illegittime determinazioni della P.A (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 03 marzo 2010, n. 1282; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 27 febbraio 2009 , n. 422; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19 febbraio 2009 , n. 1322; Consiglio Stato, sez. VI, 29 maggio 2008 , n. 2535; Consiglio

di Stato, sez. VI, 2 marzo 2009 n. 1169) ma, in ogni caso, il potere di disapplicazione deve essere sempre riconosciuto al G.A. in sede di giurisdizione esclusiva (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 27 aprile 2006, n. 643).

3. Nel merito, per quanto riguarda la pretesa della Provincia alla restituzione dell'IVA da essa anticipata alle 19 Aziende concessionarie di servizi pubblici per gli anni successivi al 2003, il ricorso deve essere accolto, nel limite dell'importo il cui rimborso non sia stato già ottenuto o, comunque, non sia ottenibile dallo Stato previo esperimento della procedura di cui alla legge n.472/99.

Infatti, la Legge Regionale della Campania n.3 del 28.03.2002 - ribadendo quanto già espressamente previsto dalla legge statale, e precisamente dall'art. 16 del DLT 19.11.1997 n. 422- all'art.5 stabilisce espressamente che i costi dei servizi di linea "minimi" sono a carico del bilancio della Regione.

Più in particolare, l'art.41 della L.R. n.3/02, quanto ai "Contributi per i servizi minimi", stabilisce che:

"1. La Regione attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio destina direttamente le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.

2. La Regione, sulla base dei programmi triennali presentati dagli Enti locali competenti e da essa approvati, trasferisce alle Province (...) le risorse da destinare alla copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, nelle linee direttive di cui all'articolo 16, determina i criteri di allocazione delle risorse alle Province (...), tenendo conto anche delle specificità e differenze territoriali; determina altresì le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione”.

Le citate disposizioni, nel richiamare, in generale, (tutti) i “costi” e gli “oneri”, ad avviso del Collegio non consentono, in materia di rimborsi dei costi dei servizi di linea minimi (individuati secondo i criteri di cui all’art.16 del d.lg. n. 422 del 1997) di effettuare alcuna differenziazione tra “costi” attinenti ai corrispettivi tout-cort e “costi” relativi alla maggiorazione della fatturazione a titolo di IVA, che costituisce un preciso obbligo imposto dall’art.1 del DPR 26/10/1972 n. 633 a “chiunque” effettui prestazioni di servizi nel territorio dello Stato.

Né può accogliersi l’interpretazione dell’amministrazione circa la portata dell’art.5 comma 2 della L.R. n.3/02, essendo evidente che tale disposizione intende fare riferimento alla circostanza che (tutti) i costi relativi ai servizi minimi possono essere posti a carico della Regione solo “entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale “.

In proposito, va infatti rammentato che la L.R n.3/02 ha previsto, all’art.41, l’istituzione del “Fondo regionale trasporti” – che costituisce un apposito capitolo del bilancio regionale - nel quale

confluiscono annualmente le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alla Regione in materia di servizi di trasporto pubblico nonché risorse proprie regionali, il cui ammontare è determinato nella legge di bilancio.

In tale Fondo, in particolare, rientrano anche gli “oneri” inerenti i servizi minimi trasferiti alla Provincia, oltre agli investimenti relativi allo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale e ai fondi destinati alla copertura delle spese dirette della Regione .

Ciò posto, il regolamento approvato con deliberazione di G.R. n.4833 del 5.08.2002, emanato ai sensi dell’art.46 della L.R. n.3/2002- che prevede che la Giunta Regionale stabilisca, con apposito regolamento, le modalità ed i criteri di trasferimento degli stanziamenti a favore delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia- deve ritenersi contrario alla normativa di legge richiamata, nella parte in cui la Regione, nel trasferire alla Provincia “le risorse necessarie alla stipula dei contratti-ponte”, ha limitato all’anno 2003 il trasferimento della maggiorazione del corrispettivo del 10% a titolo di IVA, prevedendo per gli anni successivi l’attivazione da parte degli Enti Locali “delle procedure necessarie al rimborso delle relative somme”, ai sensi dell’art.9 della legge n.472/99.

La Regione, infatti, da un lato con tale regolamento ha arbitrariamente escluso la voce relativa all’IVA dai “costi” dei servizi minimi trasferiti alla Provincia, dall’altro non ha tenuto conto della

circostanza che la procedura di rimborso suindicata - come affermato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo e non contestato dall'amministrazione resistente- non è idonea ad assicurare l'integrale rimborso dell'IVA alla Provincia da parte dello Stato.

Peraltro, che l'importo dei corrispettivi previsti nei contratti-ponte dovesse essere maggiorato del 10 % a titolo di IVA, costituisce circostanza specificamente pattuita con le aziende erogatrici dei servizi minimi dalla stessa Regione, alla quale la Provincia è subentrata, giusta delibera n.1035 del 18.12 2003, dal 1.12.2003 (cfr. art.15 contratti-ponte).

Né rileva l'eccezione formulata dall'amministrazione resistente secondo cui, ai sensi dell'art.29, gli oneri derivanti dai contratti-ponte dalla data del subentro dell'amministrazione Provinciale ricadono "esclusivamente a carico del subentrante". Tale disposizione, infatti, vale a disciplinare i rapporti contrattuali tra amministrazione pubblica e azienda erogatrice del servizio (v.TAR Campania n.203/2010), ma non il sottostante rapporto pubblicistico tra Regione e Provincia, che in materia di trasporti pubblici locali trova la sua disciplina normativa nella L.R.n.3/2002.

Né, infine, può rilevare in questa sede - non avendo la Regione eccepito l'invalidità dei contratti-ponte cui si riferisce il richiesto rimborso dell'IVA - la circostanza che la Provincia avrebbe dovuto, sin dalla data del 31.12.2003, attivarsi per concludere le procedure

concorsuali al fine di individuare i nuovi soggetti affidatari dei servizi di cui sopra, all'esito delle quali sarebbe dovuta cessare la validità dei contratti di cui trattasi (comunque stabilita, ex art.46 comma 3 L.R.n.3/02, nella data del 31.12.2005).

In conclusione, va affermato il diritto dell'amministrazione ricorrente ad ottenere il rimborso da parte della Regione Campania della quota di IVA corrisposta anche successivamente all'anno 2003 alle aziende erogatrici dei servizi, in virtù dei contratti-ponte nella titolarità dei quali la Provincia è subentrata ai sensi delle delibera n.1035 del 18.12.2003, dal 1.12.2003. Da tale importo dovrà, in ogni caso, essere detratto l'importo già rimborsato dallo Stato nonché la quota IVA della quale la Provincia è legittimata ad ottenere il rimborso dallo Stato, attivando la procedura di cui alla legge n.472/99.

4. La pretesa della ricorrente non può invece trovare accoglimento nella parte in cui la Provincia, dopo avere evidenziato di aver ricevuto dalla Regione risorse aggiuntive per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi per i soli anni 2003 (50.665,00 euro) e 2004 (152.000,00 euro), chiede il rimborso dell'importo di euro 902.374,32, a titolo di somme occorse per l'espletamento delle attività amministrative delegate alla Provincia dall'anno 2004 all'anno 2008 in materia di TPL (ed in particolare: euro 584.050,00 per il monitoraggio imposto dalla Regione ed euro 318.324,52 per il personale convenzionale addetto, assunto per effetto del mancato trasferimento di 10 unità di personale di cui alla delibera n.3810 del

22.12.2003).

Infatti, anche a fronte dell' affermata inerzia della Regione nell'adozione degli atti generali e provvedimenti di propria competenza, deve comunque escludersi un potere "surrogatorio" della Provincia sia nella determinazione unilaterale della natura e consistenza delle attività amministrative trasferite sia nella quantificazione degli stanziamenti finanziari necessari per l'esercizio delle medesime che la Regione sarebbe obbligata a trasferire all'Ente locale.

Ciò premesso, la pretesa della ricorrente può, invece, trovare parziale accoglimento nella parte in cui la si qualifichi come azione di accertamento dell'inerzia dell'amministrazione regionale, a fronte dell'esistenza di specifici obblighi di provvedere al trasferimento di beni, personale e risorse finanziarie previsti e dalla legge statale e dalla legge regionale, per effetto del trasferimento/delega alla Provincia delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici locali precedentemente esercitate dalla Regione.

La ricorrente censura, nel caso in esame, l'inerzia della Regione riguardo agli obblighi di cui all'art.3 del d.lgs n.112/08. Tale disposizione prevede che:

"Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello

regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (...).

La legge regionale attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali”.

La norma citata dalla ricorrente, a fronte della quale deriverebbero in capo alla Regione specifici obblighi di trasferire anche “le necessarie risorse finanziarie”, è tuttavia precedente alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V, e alla conseguente riformulazione dell'art.117 Cost., che ha attribuito la materia dei trasporti pubblici locali alla competenza esclusiva regionale.

In particolare la Regione Campania con L.R. n.3/2002 ha trasferito alla Provincia “le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai Comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 9”, in materia di:

- a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;
- b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
- c) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali

interprovinciali che collegano due Province della Regione Campania;

d) servizi e impianti di trasporto a fune;

e) servizi lacuali.

Con riferimento alla portata di detto “trasferimento”, la giurisprudenza si è già espressa nel senso che si tratti di c.d. “delegazione amministrativa intersoggettiva”, in virtù della quale l'Ente delegato diviene, nei confronti dei terzi, unico titolare delle situazioni soggettive attive e passive correlate alle attribuzioni delegate (TAR Campania n.203/2010; Cassazione civile sez. I, 08 novembre 2006 , n. 23803; Cass. 20 aprile 2006 n. 9284).

In ogni caso, indipendentemente dalla interpretazione che si ritenga di adottare con riferimento a detta “attribuzione” di funzioni (“delega” secondo l'amministrazione ricorrente e “trasferimento” secondo l'amministrazione resistente), il legislatore regionale, secondo l'autonomia riconosciutagli dalla Costituzione, ha ritenuto di regolamentare la materia relativa alle risorse necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, distinguendo tra il “trasferimento agli enti locali del personale e dei beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione”, regolato dalle norme regionali di attuazione del D.Lgs n. 112/98 (art.11 della L.R. n.3/02) e il trasferimento di risorse finanziarie, distinte in “oneri inerenti i servizi minimi” e “investimenti relativi allo sviluppo e miglioramento del trasporto

pubblico regionale e locale”, iscritti in distinti capitoli del bilancio regionale (art.41 L.R. n.3/02).

Mentre, infatti, il trasferimento di beni e personale di cui all’art.11 deve ritenersi, come espressamente previsto dal legislatore, regolato dalle norme regionali di attuazione del D.Lgs. n. 112/98, il trasferimento di stanziamenti di denaro presuppone, in primo luogo, la previa predisposizione, con apposito regolamento regionale (art.46), delle modalità e dei criteri di trasferimento nonché, qualora si tratti di contributi per i servizi minimi, la previa approvazione regionale dei programmi triennali presentati dagli Enti locali competenti (art.42 comma 2 della L.R. n.3/2002).

Ciò posto, atteso che la Provincia non ha rappresentato la violazione di specifici obblighi in materia di trasferimento di contributi per i servizi minimi derivanti dall’approvazione dei predetti programmi né la violazione di impegni assunti ex art.43 per il trasferimento di contributi di investimento, la pretesa della stessa può essere accolta solo nella parte in cui essa mira ad accertare l’inottemperanza della Regione Campania all’obbligo di trasferire alla Provincia di Avellino il personale ed i beni necessari per l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale n.2/03 e precedentemente esercitate dalla Regione, sia mediante l’adozione degli adempimenti consequenziali al trasferimento di personale di cui alla delibera n.3810 del 22.12.2003, sia mediante l’adozione dei provvedimenti necessari (ove già non attuati) all’individuazione e all’effettivo trasferimento dei

beni di cui sopra.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,

li accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto:

Dichiara l'obbligo della Regione Campania di provvedere all'integrale rimborso da parte della Regione Campania della quota IVA corrisposta alle aziende erogatrici dei servizi minimi dall'anno 2004 all'anno 2010, detratto l'importo già rimborsato o comunque rimborsabile dallo Stato in virtù della doverosa attivazione, da parte della Provincia, della prescritta procedura di cui alla legge n.472/99;

Dichiara l'obbligo della Regione Campania di trasferire alla Provincia di Avellino il personale ed i beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale n.2/03 e precedentemente esercitate dalla Regione.

Condanna l'amministrazione resistente alle spese di lite, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario,
Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)